



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE TECNICO

CIG B6786F3E95

SOMMARIO

1. DEFINIZIONI.....	3
2. OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
3. IMPORTI E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO	4
4. DURATA DEL SERVIZIO.....	5
5. RESPONSABILE DEL SERVIZIO	5
6. ORDINE DI SERVIZIO.....	6
7. CONSEGNA DELLE CARD.....	7
7.1 Sostituzione di card – card di nuova emissione.....	8
7.2 Disciplina in caso di furto o smarrimento della card.....	9
8. RICARICA DELLE CARD.....	9
9. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO CARICATI SULLE CARD.....	9
10. CARATTERISTICHE GRAFICHE E SPECIFICHE TECNICHE DELLA CARD.....	11
11. SPENDIBILITÀ E RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI	11
12. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI	13
13. NUMERO E CARATTERISTICHE ESERCIZI.....	14
14. ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	15
14.1. Obblighi relativi alla rete degli Esercizi convenzionati.....	15
14.2 Obblighi relativi alla gestione delle fatture e al pagamento agli Esercenti	16
14.3 Obblighi relativi al modello di funzionamento del Buono pasto.....	17
15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	18
16. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	20
17. CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTO.....	20
18. PENALI.....	20
19. RISOLUZIONE CONTRATTUALE	22

1. DEFINIZIONI

Secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'allegato II.17 del D.lgs. 36/2023 (di seguito il "Codice") ai fini del presente capitolato si intende:

- a) per **attività di emissione di buoni pasto**, l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
- b) per **servizi sostitutivi di mensa** resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate all'articolo 3;
- c) per **buono pasto**, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4 dell'allegato II.17 del D.lgs. 36/2023, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- d) per **società di emissione**, l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui all'articolo 131, comma 2, del Codice, trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle imprese e del made in Italy;
- e) per **esercizi convenzionati**, gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attività elencate all'articolo 3 in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono a erogare il servizio sostitutivo di mensa;
- f) per **cliente**, il datore di lavoro che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);
- g) per **titolare**, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, è titolato a utilizzarli;

h) per **valore facciale**, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 dell'allegato II.17 del D.lgs. 36/2023.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto elettronici, da erogarsi in favore della Stazione appaltante.
2. L'erogazione del servizio dovrà avvenire mediante una rete di esercizi convenzionati con l'Appaltatore le cui caratteristiche sono quelle riportate nel presente capitolato all'articolo 12.

3. IMPORTI E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore, che occupa all'incirca 100 dipendenti, si obbliga ad assicurare l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto nella quantità e nel taglio richiesto dalla Stazione appaltante, come precisato al successivo comma 2, fino al raggiungimento dell'importo indicato nella tabella che segue, calcolato sull'intera durata dell'affidamento:

	Importo del servizio IVA	Numero Buoni Pasto
Periodo maggio 2025 – dicembre 2027	523.600 €	47.600 ticket (stimati)
Opzione quantitativa in aumento pari al 20%	104.720€	
Totale valore appalto	628.320€	

2. I quantitativi di Buoni pasto sono stati calcolati moltiplicando il numero stimato di Buoni pasto per il loro valore facciale di euro 11,00, tuttavia il valore facciale dei singoli Buoni pasto è soggetto a possibili variazioni, nel corso dell'esecuzione del contratto, in ragione di sopravvenuti accordi sindacali, così come anche il numero dei Buoni pasto. Si precisa, inoltre, che all'interno di un ordine di servizio potrà essere richiesta l'emissione di buoni di diverso valore.
3. In caso di necessità di adeguamento del contratto per le summenzionate ragioni (quantità buoni pasto o valore buoni pasto) la Stazione appaltante si riserva il diritto di esercitare un'opzione di aumento del 20% rispetto al fabbisogno previsto per il periodo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del Codice, alle medesime condizioni contrattuali, previa valutazione che l'Appaltatore abbia diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali.
4. Parimenti, in caso di riduzione dei fabbisogni rispetto a quanto stimato in sede di gara, la Stazione appaltante, ai sensi e nei limiti dell'art. 120, comma 9 del Codice, si riserva il diritto di ridurre i quantitativi sopra indicati, con conseguente diminuzione dell'importo a base di gara, senza che l'Operatore economico possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria o avanzare richieste di qualsivoglia natura.

4. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha una durata di 31 (trentuno) mesi naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di stipula del contratto, salva consegna anticipata del servizio e si intenderà concluso con l'esaurimento dell'importo contrattuale (anche in deroga alla durata temporale).

5. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore, all'atto della stipula del contratto, dovrà nominare un Responsabile del servizio reperibile a un recapito mobile dedicato e provvisto di un indirizzo e-mail aziendale personale, che costituirà il contatto diretto per la Stazione appaltante per tutta la durata della commessa, per qualsiasi

necessità legata all'esecuzione o interpretazione del contratto e per ogni altra segnalazione.

2. Laddove si verificassero sostituzioni di detta figura, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante e, in ogni caso con almeno 10 giorni di anticipo, il nuovo nominativo e i relativi contatti; diversamente, ogni comunicazione si intenderà validamente effettuata ai recapiti del soggetto previamente indicato.

6. ORDINE DI SERVIZIO

1. La Stazione appaltante procederà mensilmente all'emissione di un Ordine di servizio contenente il numero di Buoni pasto elettronici da caricare sulla tessera nominativa di ciascun dipendente avente diritto.
2. Nel periodo di vigenza del contratto la Stazione appaltante potrà, a seconda delle proprie necessità correlate all'applicazione del contratto integrativo aziendale, disporre ordini con variazioni in aumento del valore facciale del Buono pasto, mantenendo invariato il valore complessivo dell'importo del servizio, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione del 20%.
3. All'intero dell'ordine di servizio potrà essere richiesta l'emissione di buoni pasto di diverso valore.
4. La Stazione appaltante ha la facoltà di annullare l'Ordine di servizio entro 1 (un) giorno lavorativo dall'invio dello stesso; trascorso il predetto termine, l'ordine diverrà irrevocabile e l'Appaltatore ne potrà dare esecuzione.
5. L'Appaltatore, mensilmente, a seguito di evasione dell'Ordine di servizio, dovrà trasmettere alla Stazione appaltante la fattura esclusivamente in forma elettronica attraverso il sistema di interscambio, anticipandone la copia di cortesia agli indirizzi e-mail che verranno comunicati dalla Stazione appaltante. A tal fine di comunica che il codice SDI della Stazione appaltante è il seguente: 4PRRIA0.
6. L'Appaltatore si obbliga altresì a mettere a disposizione della Stazione appaltante dalla data di inizio dell'esecuzione del contratto un apposito software, (anche mediante applicazione per dispositivi mobili compatibile con i principali

applicativi) che, nei rapporti con la Stazione appaltante dovrà essere in grado di gestire il caricamento degli Ordini di servizio (inserimento e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti, delle relative presenze e del numero dei Buoni pasto, etc.) e che dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate;
- b) permettere l'agevole inserimento, aggiornamento e invio dei dati relativi agli Ordini di servizio mensili;
- c) permettere di controllare lo storico degli Ordini di servizio emessi;
- d) garantire la consultazione aggiornata degli Esercizi convenzionati (e delle eventuali sostituzioni/cancellazioni);
- e) prevedere la possibilità di scambio dati;
- f) garantire la consultazione delle informazioni relative alla disponibilità dei Buoni pasto (es. Buoni accreditati, Buoni disponibili, Buoni consumati).

Nei confronti dei dipendenti/utilizzatori, il software/applicazione dovrà essere in grado di:

- a) monitorare il saldo dei Buoni pasto fruibili dall'Utilizzatore;
- b) garantire la consultazione aggiornata degli Esercizi convenzionati (e delle eventuali sostituzioni/cancellazioni);
- c) indicare la data di accredito dei Buoni pasto relativi alla mensilità successiva;
- d) segnalare le scadenze dei Buoni pasto;
- e) riportare lo storico dei Buoni pasto utilizzati.

7. Il concorrente potrà indicare eventuali funzioni aggiuntive rispetto a quelle sopra indicate, nella propria relazione tecnica, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione valutatrice.

7. CONSEGNA DELLE CARD

1. L'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dell'emissione del verbale di consegna del servizio, provvederà a recapitare presso la sede di AGS le card, che saranno attivate a seguito della prima ricarica, come meglio specificato

all'articolo 8. Si precisa, a tal fine che i dipendenti in forza presso Ags sono circa 100 (cento).

2. Nel caso in cui AGS, all'atto di consegna delle card, riscontrasse qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo di card difforme a quello richiesto o in tutti i casi in cui le informazioni presenti sulle card non rispettino quanto indicato in sede di verbale di consegna del servizio, l'Appaltatore dovrà inviare le nuove card conformi entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione di difformità.
3. Resta inteso che il costo della prima emissione delle card nominative s'intende ricompreso nel costo del servizio.

7.1 Sostituzione di card – card di nuova emissione

1. Tempistiche di consegna card: a fronte di eventuali richieste di sostituzione di card (in caso di deterioramento, malfunzionamento o in caso di furto o smarrimento) o di richiesta di card di nuova emissione (in caso di nuovi utenti del servizio), l'Appaltatore provvederà a consegnare le card richieste entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
2. Sostituzione di card: l'Appaltatore si impegna a rimettere a richiesta della Stazione appaltante fino a 10 (dieci) card per annualità, il cui costo è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale e non sarà oggetto di addebiti. Per ogni richiesta di sostituzione ulteriore alla soglia di 10 (dieci) card, sarà riconosciuto all'Appaltatore un costo di 6 (sei) euro per singola card, comprensivo di tutti i costi connessi all'emissione e alla consegna alla Stazione appaltante della nuova card.
3. Card di nuova emissione: in caso di richiesta di card per nuovi dipendenti utilizzatori non sarà addebitato nessun costo ad AGS e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al precedente comma 2.
4. Resta altresì inteso che, nel caso di malfunzionamento della card per cause non imputabili alla Stazione appaltante o all'utilizzatore, nessun costo aggiuntivo

potrà essere richiesto ad AGS per la sostituzione delle card che, peraltro, non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Nel caso di sostituzione, sarà onere dell'Appaltatore provvedere a inibire l'utilizzo della tessera sostituita, contestualmente alla consegna del duplicato.

7.2 Disciplina in caso di furto o smarrimento della card

1. Nel caso di furto o smarrimento della card la Stazione appaltante comunica tempestivamente all'Appaltatore tale circostanza e quest'ultimo provvederà a bloccare immediatamente la card.
2. A tal fine l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione dei dipendenti della Stazione appaltante un numero verde attivo 24 ore su 24 (inclusi festivi e festività) per il blocco immediato della card.

8. RICARICA DELLE CARD

1. L'Appaltatore provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni pasto elettronici del valore facciale indicato nell'Ordine di servizio.
2. La ricarica delle card dovrà essere effettuata, pena l'applicazione delle penali previste dall'articolo 18, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine di servizio ovvero entro il minore termine eventualmente offerto in gara e l'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare l'avvenuta ricarica delle card.

9. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO CARICATI SULLE CARD

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'All. II.17 del Codice, i buoni pasto devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
 - b. consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
 - c. sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il

- pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- d. non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
 - e. sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 dell'All. II.17 del Codice ai buoni pasto in forma elettronica devono essere associate elettronicamente in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico, le seguenti indicazioni:
- a. il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
 - b. la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
 - c. il valore facciale espresso in valuta corrente;
 - d. il termine temporale di utilizzo;
 - e. la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato. Questa informazione sarà associata elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
 - f. l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
 - g. la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare», riportata elettronicamente.
3. Oltre a quanto specificato dall'art. 4 comma 3 dell'all. II.17 del Codice, alle card dovranno essere associate elettronicamente le seguenti indicazioni:
- a. l'indicazione del termine (non inferiore a 6 (sei) mesi dalla scadenza per la spendibilità del Buono pasto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. e) del predetto allegato II.17) entro cui l'esercizio convenzionato potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate;

- b. l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;
- c. l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- d. l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 5 dell'all. II.17 del Codice;
- e. la numerazione progressiva non ripetibile. In particolare, la code-line (comprendente anche codici di controllo specifici da comunicare agli esercenti), dovrà permettere agli esercenti attraverso dispositivi la corretta lettura dei Buoni pasto con riferimento agli elementi specifici dell'appalto (valore facciale, scadenza, commissione e termini di pagamento), facilitando l'esercente nella corretta fatturazione dei Buoni pasto.

10. CARATTERISTICHE GRAFICHE E SPECIFICHE TECNICHE DELLA CARD

Le card dovranno riportare esclusivamente i riferimenti della Stazione appaltante e del dipendente utilizzatore, comunicati da AGS con il primo Ordine di servizio.

Dovranno essere conformi alla norma ISO/IEC 7816 – 1/2/3/4 e a microprocessore, con identificativo della card/utilizzatore presente sul chip e dotate di banda magnetica ad alta coercitività.

11. SPENDIBILITÀ E RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI

Condizioni di utilizzo

- I Buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare.

- Sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni, valori o prestazioni diverse da quelle indicate nel presente capitolato.
- Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Spendibilità dei Buoni pasto

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto potranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i Buoni pasto emessi a partire dal 1° settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

Restituzione dei Buoni pasto scaduti

I Buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere restituiti da AGS all'Appaltatore, entro e non oltre il 31 marzo (farà fede la data di ricezione dell'Appaltatore) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto.

Si precisa che:

- l'Appaltatore, 2 (due) mesi prima del termine previsto per la restituzione dei Buoni pasto scaduti, dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi di tale termine ad AGS;
- in caso di restituzione di Buoni pasto scaduti l'Appaltatore procederà all'emissione di nota di credito così come descritto nell'articolo 15 "Fatturazione e Pagamenti".

La stazione appaltante potrà:

- 1) non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, la Stazione appaltante porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile. Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota emessa entro 45 giorni dalla ricezione dei Buoni pasto scaduti, tramite bonifico bancario sul conto corrente che la Stazione appaltante comunicherà al Fornitore;

2) richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione

In tal caso la Stazione appaltante dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni pasto resi. Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni pasto "da rendere".

12. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

1. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi presso i quali dovrà essere garantita la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.
2. Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 dell'all. II.17 del Codice e delle prescrizioni del presente Capitolato.
3. Ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato dai soggetti legittimati a esercitare:
 - a. le somministrazioni di alimenti e bevande di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 comma 1 dell'all. II.17 del Codice;
 - b. le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo di cui alle lettere c) d), e) e h) del predetto allegato. Sono esclusi dall'applicazione della presente lettera gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di

vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h), punti 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

4. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;

5. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

13. NUMERO E CARATTERISTICHE ESERCIZI

1. L'operatore economico risultante vincitore in sede di proposta di aggiudicazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione, dovrà dimostrare di aver convenzionato il numero di Esercizi dichiarati in sede di gara, nel territorio della Regione Veneto, producendo il relativo elenco all'Appaltatore.

2. Fermo restando il numero di Esercizi di cui sopra, resta inteso che il numero complessivo di Esercizi convenzionati potrà variare solo in aumento e non potrà essere più ridotto. Laddove uno degli esercenti convenzionati dovesse svicolarsi per qualsiasi ragione dalla convenzione quest'ultimo dovrà essere sostituito da altro esercente avente le medesime caratteristiche, entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di efficacia della fuoriuscita dall'elenco degli esercizi convenzionati.

3. Si precisa che gli esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo dovranno essere almeno il 40% (quaranta) rispetto al numero totale di esercizi convenzionati, fatto salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità.

4. L'Appaltatore si impegna a modificare l'elenco degli esercizi convenzionati secondo le preferenze manifestate dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto, salvo oggettiva impossibilità.

5. L'Appaltatore si impegna a trasmettere ogni semestre un report dove dovranno essere evidenziati gli esercizi attivi, cessati e subentrati.

14. ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

14.1. Obblighi relativi alla rete degli Esercizi convenzionati

- a) L'Appaltatore dovrà convenzionare, nei termini di cui al presente Capitolato, gli esercizi che saranno autorizzati al ritiro dei Buoni pasto elettronici relativi al presente appalto, attraverso la firma di un contratto di convenzionamento che rispetti quanto previsto dall'art. 5 dell'all. II.17 del Codice;
- b) qualora i Buoni pasto oggetto del presente appalto venissero spesi occasionalmente presso Esercizi non rientranti nell'elenco degli Esercizi indicati dall'operatore economico, per i suddetti Buoni pasto si applicheranno le medesime condizioni offerte in sede di gara (commissione e termini di pagamento), indipendentemente dall'indicazione di tali esercizi nell'elenco fornito dall'Appaltatore.
- c) nel caso in cui l'Appaltatore, successivamente all'aggiudicazione, stipuli ai fini del presente appalto appositi contratti di convenzionamento con ulteriori Esercizi rispetto a quelli indicati nell'elenco presentato, dovrà applicare anche a detti esercenti le medesime condizioni contrattuali;
- d) l'Appaltatore dovrà comunicare all'Esercente, in forza del contratto di convenzionamento:
1. la tipologia di card che sarà utilizzata nell'Esercizio convenzionato;
 2. le regole di ritiro dei Buoni pasto elettronici da parte dell'Esercente con specifico riferimento alle verifiche di validità delle card ai fini dell'accettazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - presenza del contratto di convenzionamento;
 - verifica di validità della card e dei relativi Buoni pasto (es. data di scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti).
 3. le regole di validazione dei Buoni pasto ai fini della fatturazione all'Emettitore;
 4. le regole di rimborso dei Buoni pasto all'Esercente, evidenziando in particolare la Commissione applicata, i termini di pagamento, il calendario di pagamento relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi.

14.2 Obblighi relativi alla gestione delle fatture e al pagamento agli Esercenti

1. L'Appaltatore si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di consegna al mese o il numero di date eventualmente offerte in gara. A partire dalla predetta data, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi all'Appaltatore, saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui al successivo comma 2;
2. L'Appaltatore, in relazione ai termini di pagamento agli Esercizi, si impegna, per tutta la durata del contratto, a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi) sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto, che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine di 30 giorni per gli Esercizi di cui al comma 1 dell'articolo 12 del presente capitolato ("Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati") e di 60 (sessanta) giorni per gli Esercizi di cui al comma 2 dell'articolo 12 del presente capitolato, calcolato dalla data, indicata nel predetto calendario dei pagamenti dell'Appaltatore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercenti, oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara;
3. L'Appaltatore, in relazione alla commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto a tutti i titolari degli Esercizi convenzionati in relazione al presente appalto sia a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, la commissione indicata in sede di partecipazione alla gara e definita ai sensi dell'art. 131 comma 5 lett. a) del Codice. Resta inteso che la predetta commissione sarà omnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Capitolato e di quelli assunti in sede di offerta. È vietata ogni attività tesa a ottenere l'automatica riduzione, in funzione dei Buoni pasto ritirati, dello sconto incondizionato applicato agli esercenti rispetto a

quanto offerto in gara. Tale fenomeno costituisce violazione del disposto contrattuale;

4. La Commissione di cui al punto precedente sarà onnicomprensiva di tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto all' esercente per: adesione alla rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmissione dati, vendita o noleggio dei dispositivi di lettura, installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili all' esercente), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura, chiamata per richiesta intervento manutentivo o per assistenza tecnica. Sono, invece, a esclusivo carico dell' Esercente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l' eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali opere murarie necessarie per l' installazione del dispositivo di lettura, nonché per il materiale di consumo del dispositivo stesso e per eventuali spese relative all' abbonamento telefonico/internet dell' esercente.

5. Nessun vincolo deve essere posto all' esercente al fine di ottenere il riconoscimento della commissione e il rispetto dei termini di pagamenti offerti in gara, ivi compresa la richiesta di fatturazione separata per i Buoni pasto.

14.3 Obblighi relativi al modello di funzionamento del Buono pasto

1. L' Appaltatore dovrà garantire un servizio sostitutivo di mensa, tramite buono pasto elettronico, totalmente automatizzato, erogato tramite una card, una rete di dispositivi di lettura, come ad esempio POS o software integrati nelle casse, presso l' esercente convenzionato e un sistema autorizzativo in grado di ricevere, elaborare e rendicontare i flussi di consumo per gli utenti finali.
2. L' Appaltatore dovrà mettere a disposizione presso gli esercizi convenzionati dispositivi di lettura che dovranno garantire la lettura delle card aventi le

caratteristiche di cui agli articoli 9 e 10 del presente capitolato. Inoltre, tali dispositivi dovranno consentire, eventualmente attraverso un'apposita ricevuta, la verifica della transazione avvenuta da parte dell'utente.

3. L'Appaltatore dovrà garantire l'assistenza necessaria all'implementazione, all'utilizzo e alla gestione del servizio. In caso di malfunzionamenti l'Appaltatore s'impegna a intervenire entro 1 (un) giorno lavorativo dalla richiesta da parte della Stazione appaltante. Inoltre, l'Appaltatore deve garantire ai dipendenti utilizzatori la consultazione delle informazioni necessarie per l'utilizzo del Buono pasto (es. Esercizi convenzionati e saldo residuo Buoni pasto) anche mediante app compatibile con i principali applicativi.
4. L'Appaltatore deve garantire adeguati sistemi di sicurezza del dato in fase di lettura e scrittura della carta e cioè durante l'interazione della carta col dispositivo di lettura. Inoltre, nella fase di trasferimento dei dati dal dispositivo di lettura al Gestore di Terminali e da Gestore di Terminali ai sistemi di autorizzazione dell'emittitore, il servizio deve garantire la protezione dei dati mediante tecniche di cifratura del canale trasmissivo, garantendo che i dati non siano leggibili da chi non è autorizzato e protetti con algoritmi che garantiscano livelli di sicurezza adeguati. Tutto ciò premesso, resta inteso che è in capo all'Appaltatore la responsabilità legata alla sicurezza dei dati trattati (es. identificativi dell'utilizzatore e transazioni).
5. L'Appaltatore deve sempre garantire la privacy dei dati (ai sensi del regolamento EU 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003) e si impegna a non cedere a terzi le banche dati contenenti i riferimenti dei dipendenti utilizzatori e della Stazione appaltante.

15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Le fatture emesse a fronte dei Buoni pasto effettivamente caricati verranno pagate dalla Stazione appaltante nei termini di legge mediante bonifico bancario.

2. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà essere trasmessa esclusivamente per via elettronica e inoltrata in via digitale all'indirizzo e-mail indicato dalla Stazione appaltante; la fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere il riferimento al contratto, al singolo Ordine di servizio cui si riferisce, al quantitativo di Buoni pasto e all'intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n. yyyy). La stessa dovrà altresì contenere il CIG (Codice Identificativo Gara).
3. L'Appaltatore avrà diritto di sospendere il servizio solo nel caso in cui il ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti si protragga per 90 (novanta) giorni oltre ai termini di pagamento previsti per legge, previa comunicazione da inviare alla Stazione appaltante con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso con la quale si informa che non verranno accettati ulteriori ordini di approvvigionamento. Resta inteso che l'Appaltatore, non appena ricevuto detto pagamento, provvederà al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In nessun caso potranno essere interrotti i pagamenti agli Esercenti relativamente ai Buoni pasto emessi.
4. In caso di restituzione di Buoni pasto elettronici scaduti da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà emettere, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di suddetti Buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore di AGS. La predetta nota di credito dovrà essere sempre emessa con I.V.A., indipendentemente dalla data di emissione della originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, commi 2 e 3 dell'articolo 26). Tale nota di credito dovrà contenere il riferimento al contratto, al singolo Ordine di servizio cui si riferisce, nonché, oltre al quantitativo di Buoni pasto. Inoltre, la Stazione appaltante in caso di restituzione di Buoni pasto scaduti, potrà richiedere la sostituzione dei medesimi con Buoni pasto di nuova emissione. In questo caso la Stazione appaltante dovrà emettere un nuovo Ordine di servizio, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti.

16. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante, durante tutta la durata del contratto, potrà effettuare verifiche sull'adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal contratto, con le modalità e le tempistiche che riterrà più opportune.

17. CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTO

1. La Stazione appaltante potrà segnalare all'Appaltatore, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio attraverso l'invio tramite PEC.
2. L'Appaltatore è tenuto ad eliminare, entro 24 ore dalla ricezione della contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, salva l'applicazione delle eventuali penali previste dal contratto per le singole fattispecie, a meno che non ritenga tali contestazioni infondate. In tale ultimo caso dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. La Stazione appaltante valuterà se accogliere tali osservazioni o procedere con l'applicazione delle penali di cui al punto seguente.

18. PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card, indicati nell'articolo 7 del presente Capitolato, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione appaltante una penale pari a euro 523;
2. per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ricarica dei Buoni pasto elettronici come indicati nell'articolo 8, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione appaltante una penale pari a euro 523;
3. per ogni giorno di ritardo nella risoluzione delle difformità/problematiche rispetto ai termini indicati all'articolo 17, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione appaltante una penale pari a euro 523, salvo l'Appaltatore dimostri l'oggettiva complessità della problematica denunciata;

4. per ogni mancata accettazione del Buono pasto presso gli esercizi convenzionati l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione appaltante una penale pari a euro 45 a Buono pasto non accettato;
5. per ogni mancato riconoscimento del valore facciale del Buono pasto presso gli esercizi convenzionati, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione appaltante una penale pari a euro 45 a Buono pasto non riconosciuto nel valore facciale;
6. per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dell'elenco esercenti di cui all'articolo 13, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione appaltante una penale pari a euro 523;
7. per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di integrazione dell'elenco esercenti di cui all'articolo 13, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione appaltante una penale pari a euro 523;
8. per ogni esercizio che si riscontri in difetto rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati alla Stazione appaltante di cui all'articolo 13, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a euro 523, salvo l'Appaltatore dimostri l'impossibilità oggettiva di sostituire l'esercizio con altro equivalente;
9. per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la comunicazione semestrale del report degli esercizi attivi, cessati e subentrati di cui all'articolo 13.5, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a euro 523;
10. per ogni giorno di interruzione della funzionalità del programma o dell'applicazione, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a euro 523, salvo l'Appaltatore dimostri che l'interruzione è dovuta a cause estranee alla propria volontà e controllo;
11. per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto elettronici di cui all'articolo 11, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione appaltante una penale pari al 10% dell'importo dei Buoni pasto

(escluso IVA) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno;

12. per ogni giorno di ritardo nell'attivazione dei contatti del Responsabile del servizio di cui all'articolo 5, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione appaltante una penale pari a euro 523;
13. per ogni mancato riscontro da parte del Responsabile del servizio di cui all'articolo 5, ad una chiamata da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione appaltante una penale pari a euro 45;
14. per ogni giorno di ritardo nell'attivazione o nella funzionalità del numero verde di emergenza per i dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione appaltante una penale pari a euro 523.

19. RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Qualora l'importo delle penali di cui sopra, anche se imputate a differenti violazioni, raggiunga un valore pari al 10% del l'importo contrattuale, la Stazione appaltante avrà diritto di risolvere il contratto, escusse le penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. È facoltà della Stazione appaltante detrarre gli importi delle penali dalle somme richieste nelle fatture successive alle irregolarità contestate o escutere la cauzione definitiva.